

Codice A1103A

D.D. 3 dicembre 2021, n. 827

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 67 FOR/2017).



ATTO DD 827/A1103A/2021

DEL 03/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 67 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 568 del 24.08.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Saluzzo (CN) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in *omissis*, in qualità di **trasgressore**, nei confronti del quale con processo verbale n. 13/2017 del 20.04.2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località "Via Castello" nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 relativo al divieto di operazioni determinanti, anche solo potenzialmente, gli inneschi di incendi nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689 senza richiesta di audizione;

esaminate quindi le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata

visti in particolare l'art. 11, c. 6 della L.r. n. 21/2013 come sanzionato dall'art. 14, c. 2 della medesima Legge in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 e 6 della L. 353/2000;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato

manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; elementi questi che giustificano, nel caso di specie, una riduzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visti in particolare gli artt. 11, c. 6 e 14, c.2 della L.R. n. 21/2013;

determina

in Euro 1.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis ommissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 1.510,61** di cui euro 1.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella